

Da attivitaproduttive
sezpoistrada.ora@pecps.poliziadistato.it, protocollo@pec.asioristano.it, san.assessore@pec.regione.sardegnait, entilocali.prefor@pec.interno.it, tor29759@pec.carabinieri.it, cfva.sir.ora@pec.regione.sardegnait, tor25192@pec.carabinieri.it, protocollo@pec.comune.abbasanta.ora.it, protocollo@pec.comunealdomaggiore.it, protocollo@pec.comune.boroneddu.ora.it, protocollo@pec.comunangianus@pec.comunas.it, protocollo@pec.comune.norbello.ora.it, protocollo@pec.comune.pauliatino.ora.it, protocollo@pec.comune.sedilo.ora.it, protocollo@pec.comune.soddi.ora.it, protocollo@pec.comune.tadasuni.ora.it, comune.ualtirso@legalmail.it

Data martedì 10 settembre 2013 - 09:49

Trasmisione Ordinanza N. 29 Blue Tongue 2013 - Errata Corrige

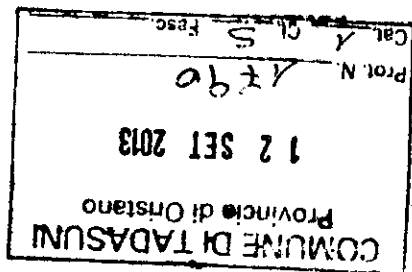
Si trasmette quanto in oggetto in sostituzione della precedente errata.

Distinti Saluti

Ufficio di Polizia Municipale
Comune di Ghilarza

Allegato(i)

Ordinanza Blue tongue_29_LOI SALVATORE.pdf (56 Kb)



COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

C.A.P. 09074 – tel. 078555610 – fax 07855561069 – P.I. 00072080955)

www.comune.ghilanza.or.it - info@comune.ghilanza.or.it - protocollo@pec.comune.ghilanza.or.it



ORDINANZA N. 29/2013

Oggetto: BLUE TONGUE - Sequestro sanitario dell'allevamento di proprietà di LOI SALVATORE CODICE AZIENDALE IT0210R049

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano in data 09/09/2013 prot. 8228 con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località ORGONO agro del Comune di Ghilanza con codice aziendale n. IT0210R049 di proprietà di LOI SALVATORE è stato formulato un sospetto di focolaio di Febbre Catarrale dei bovini (Blue Tongue) in capi ovini.

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968 n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20/7/1989 n. 298;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994 n. 146;

Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3/10/2002 art. 1 comma 3;

Visto il D.M 1/9/1988 n. 333;

Visto il D.Lgs 22/5/1999 n. 196;

Vista l' Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 e relativi allegati;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modificazioni;

Vista la decisione 2003/2187CE del 27.03.2003;

Visto il D.L. 9 luglio 2003 n. 225;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Al Sig. LOI SALVATORE residente in GHILARZA in VICO FONTANA N.13, titolare dell'allevamento identificato col codice aziendale n. IT0210R049 con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;

2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali

già morti, infetti o suscettibili di esserlo;

3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;

4. Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;

5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

7. L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi della epidemia;

8. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;

9. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente ordinanza;

Le infrazioni alla seguente ordinanza sono quelle previste dalla vigente normativa;

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
F.TO (Stefano Licheri)

Si invia a:

- Sig. LOI SALVATORE residente in GHILARZA VICO FONTANA N.13
- A.S.L. n. 5 Servizio Veterinario ORISTANO (protocollo@pec.asloristano.it)
- A.S.L. n. 5 Servizio Veterinario - Distretto di GHILARZA (protocollo@pec.asloristano.it)
- Ass.to Regionale Igiene e Sanità - Servizio Veterinario - CAGLIARI (san.assessor@pec.regione.sardegn.it)
- Prefettura di ORISTANO (gnillocali.pref@pec.interno.it)
- Comando di Polizia Municipale - SEDE; GHILARZA (tor29759@pec.carabinieri.it)
- Comando Stazione Carabinieri - GHILARZA (protocollo@pec.comune.soddi.or.it)
- Comune, sedile, or.it (protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it)
- Comune, norbello, or.it (protocollo@pec.comune.boronceddu.or.it)
- Comune, domagajore, it (protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it)
- Sindaci dei Comuni limitrofi LORO SEDI: (tor25192@pec.carabinieri.it)
- Comando Carabinieri NAS - ORISTANO (polstrada.or@pecps.poliziadistato.it)
- Comando di Polizia Stradale - ORISTANO (cfva.sit.or@pec.regione.sardegn.it)
- Comando Guardie Forestali - ORISTANO (protocollo@pec.comune.fordongianus@pec.comunas.it)
- Comune, paulilatino, or.it (protocollo@pec.comune.norbello, or.it)
- Comune, tadassuni, or.it (protocollo@pec.comune.fadassuni, or.it)
- Comune, ulatirso@legalmail.it